

PUBBLICAZIONE	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 237 del 4 ottobre 2021
ENTRATA IN VIGORE	4 ottobre 2022
APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (art. 62 del D.Lgs. n.81/08) - Attività chesi svolgono nei cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4,5,6. - Attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. del 26 giugno 2015,n. 105) limitatamente agli art. 4,5,6.
PIANO DI EMERGENZA	<p>Il datore di lavoro tenuto a predisporre il piano di emergenza per i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; - luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. <p>Per i luoghi di lavoro diversi dai summenzionati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.</p>
DESIGNAZIONE ADDETTI	All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO	<p>Il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III.</p> <p>Per le attività di cui all'allegato IV gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica.</p> <p>Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.</p>
EROGAZIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	<p>I corsi per addetti antincendio possono essere svolti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del Decreto; - direttamente dal datore di lavoro (che abbia i requisiti di cui all'articolo 6) oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	<p>I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto 'GSA'.</p> <p>Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.</p> <p>In caso trascorrono più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.</p>
ABROGAZIONI	<p>Dalla data di entrata in vigore del Decreto 'GSA' saranno abrogati i seguenti del D.M. 10 Marzo 1998:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 3 'Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio' comma 1, lettera f) - articolo 5 'Gestione dell'emergenza in caso di incendio' - articolo 6 'Designazione degli addetti al servizio antincendio' - articolo 7 'Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza'.